


Nicola D'Amico
Cristina D'Amico

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

on line



Statuti regionali

Regioni a Statuto speciale

REGIONE SARDEGNA

SINTESI E COMMENTO

Statuto speciale elaborato dalla Consulta Regionale della Regione Sarda e adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58 [testo conseguente anche alle successive modificazioni 1972, 2001]



Breve storia dello Statuto Speciale della Regione Sardegna

Avara con le Regioni a statuto ordinario, la Costituzione della Repubblica italiana fu generosa con le Regioni speciali, nel distribuire poteri legislativi ed esecutivi. Agì in questo senso la non infondata preoccupazione per uno sfaldamento di uno Stato come il nostro, che stava uscendo da una guerra, checché se ne dicesse, perduta, e che non solo non poteva contare su un appoggio delle Nazioni vincitrici, ma che da molte di queste aveva a che temere per la possibilità che dessero un sostegno alle forze separatiste¹.

Non si dimentichino, tra gli altri fenomeni:

► il malessere serpeggiante in **Sardegna** per l'oggettiva trascuratezza con la quale l'Isola era stata sempre trattata, prima dal Regno sabaudo (che pur dalla Sardegna prendeva il nome) e poi dallo Stato unitario nazionale. Basti pensare che la Sardegna era palesemente considerata la sede di punizione dei funzionari indisciplinati o incapaci.

Anche la Sardegna, come la Sicilia, passò dal regime centralistico nazionale a quello autonomistico, attraverso l'esperienza, sin dal marzo 1944, di un *Alto Commissariato civile*, il cui compito principale fu quello di individuare in loco le emergenze dell'Isola e rispondere attraverso ampi poteri decisionali alle domande più urgenti poste dalle necessità della *ricostruzione*, una parola che fu in quegli anni una sorta di manifesto, di *leit motiv* di ogni azione politica. In questa parola viene inglobato anche lo storico problema del *sottosviluppo*, tipico del Meridione e delle isole.

Durante il regime altocommissariale fu eletta dal popolo sardo una Consulta Regionale allo scopo di elaborare lo Statuto speciale che fu poi adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58 e successivamente aggiornato in base alle modificazioni imposte dalle leggi, ordinaria del 1972 e costituzionale del 2001.

Il Territorio

La Regione SARDEGNA è costituita dalle Province di "Cagliari", Carbonia-Iglesias", Medio Campidano", Nuoro", Ogliastra", Olbia-Tempio", Oristano", Sassari".



SINTESI

Lo Statuto della Regione Sarda contiene norme ordinarie di governo e di amministrazione, fissa gli organi della Regione, si intrattiene sulle procedure per la formazione delle leggi e dei regolamenti e sulla partecipazione degli elettori della Regione. Elenca, inoltre, quelle che sono le materie in cui la Regione Sarda ha **competenza legislativa esclusiva** [alle quali noi abbiamo aggiunto, opportunamente contrassegnate, le competenze che la Regione può esercitare in virtù dei suoi poteri di **legislazione concorrente**²]. Fissa inoltre una serie di garanzie di lealtà verso lo Stato e un'altra serie di garanzie che lo Stato è tenuto a riservare alla Regione Sarda. Contiene, inoltre, un certo numero di note che illustrano le trasformazioni importantissime che lo Statuto ha dovuto subire, quasi sempre in meglio, nel 1972 e nel 2001. A proposito di garanzie, gli articoli che vanno dal 7 al 14 sono tutt'altro che un appello: sono dei veri e propri debiti dettagliatissimi che lo Stato accetta di contrarre a favore della Sardegna.

Lo Statuto, ancora, contiene numerosi articoli a protezione dei prodotti che assicurano alla Sardegna il minimo vitale del quale si è finora dovuta accontentare. Analogamente, infine, a quanto si legge nello Statuto siciliano, anche quello della Regione Sarda si preoccupa a che l' "isolanità" non resti anche "isolamento": per questo, vedasi l'articolo 53 (**Articolo 53**: *La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla*).



COMMENTO

• La prima considerazione che viene alla mente a chi legge lo Statuto della Regione Sarda, è la mancanza, qui, delle solenni enunciazioni di principio

NOTE: ¹Libera Dalla, "La scuola nelle regioni a statuto speciale", Armando Armando ed., Roma, 1967

²Per capacità di legiferazione concorrente si intende la capacità delle Regioni, anche a statuto ordinario, di emanare leggi di dettaglio in materie sulle quali lo Stato abbia solo dettato delle norme generali di indirizzo; di legiferare pienamente in tutte le materie che non siano riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.



che si trovano nelle Carte delle Regioni a statuto ordinario, elaborate molti anni dopo. Il solenne rispetto di questi principi è implicito nel testo dell'art. 1

Lo Statuto della Regione Sarda non nasce da una cultura vera e propria del federalismo generalizzato (cultura della devoluzione dei poteri; cultura della sussidiarietà).

La cultura “verso il federalismo” è oggi una cultura che la Regione Sarda condivide, ma che non è quella, essenziale e profonda, per la quale l'Isola chiese un trattamento autonomistico. Lo Statuto della Regione Sarda non nasceva per attenuare i rapporti con lo Stato centrale, ma – al contrario – per ricordare allo Stato che quest'Isola, sua figlia da sempre sottovalutata e ignorata, (nonostante avesse dato all'Italia Nobel come Grazia Deledda e decine di migliaia di Caduti nelle guerre di Indipendenza e nelle due guerre mondiali) doveva ricevere finalmente dallo Stato democratico ciò che finora le era stato negato.

L'autonomia richiesta e ottenuta dalla Regione Sarda si fondava sulla

unità indissolubile dello Stato.

Lo Statuto della Regione Sarda fu, dunque, un “grido di dolore” e un solenne monito per i Governi futuri, un solenne “contratto costituzionale”.

Per concludere, lo Statuto della Regione Sarda è “speciale” anche per la sua essenzialità, funzionalità e utilità, tanto che si è dovuto integrarlo, nel marzo 2007, con una dettagliata legge, chiara e arricchita da elementi di modernità.



Organi della Regione

- Sono organi della Regione:
 - il **Consiglio regionale**
 - la **Giunta regionale**
 - il **Presidente della Regione**
- Il **Consiglio regionale** è costituito da **80** consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto³.

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione. La Regione emana norme legislative sulle seguenti materie: industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline; istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni; opere di grande e media bonifica e di trasformatio-

NOTA: ³Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. Cost. 9 Maggio 1986, n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1986, n. 111 e successivamente dall'art. 3, L. Cost. 31 Gennaio 2001, n. 2.

ne fondiaria; espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato; produzione e distribuzione dell'energia elettrica; linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione; assunzione di pubblici servizi; assistenza e beneficenza pubblica; igiene e sanità pubblica; disciplina annonaria; pubblici spettacoli.

● LE COMPETENZE LEGISLATIVE CONCORRENTI IN BASE AL NUOVO (2001) ARTICOLO V DELLA COSTITUZIONE

Oltre alla materie in cui ha competenza esclusiva di fare le leggi (come in materia di Istruzione elementare), la Regione SARDEGNA può emanare leggi esclusive in materia di Istruzione e formazione professionale, competenza ora concessa a tutte Regioni. Inoltre, può emanare leggi regionali in tutte le materie che non siano di competenza esclusiva dello Stato (come in materia di difesa, sicurezza, politica estera). Basta solo che rispetti le norme generali in materia, dettate dalla Costituzione.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

- ▶ rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- ▶ commercio con l'estero;
- ▶ tutela e sicurezza del lavoro;
- ▶ istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- ▶ professioni;
- ▶ ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- ▶ tutela della salute;
- ▶ alimentazione;
- ▶ ordinamento sportivo;
- ▶ protezione civile;
- ▶ governo del territorio;
- ▶ porti e aeroporti civili;
- ▶ grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ▶ ordinamento della comunicazione;
- ▶ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- ▶ previdenza complementare e integrativa;
- ▶ armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- ▶ valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- ▶ casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;


▶ enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

▶ la **Giunta regionale**, costituita dal suo Presidente, che è il Presidente della Regione, e dagli Assessori [da 8 a 10: vedi legge marzo 2007], costituiscono il governo della Regione.

La Giunta regionale, quando constatata che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione

▶ il **Presidente della Regione** è eletto a suffragio diretto e universale dal popolo sardo, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale. Nomina e revoca gli Assessori che fanno parte della Giunta. Il Presidente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

 **L'iniziativa legislativa (chi propone, chi emana, chi promulga). La partecipazione popolare alla formazione (e alla abrogazione) delle leggi.**

L'iniziativa delle leggi regionali spetta:

▶ **alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.**

L'elettorato sardo ha diritto al

referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale (art. 15);

referendum propositivo di una legge (ibidem);

referendum consultivo [un diritto-dovere, n.d.a.];

1) Qualora un progetto di modifica dello Statuto sia stato approvato in prima deliberazione da una delle



Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un **referendum consultivo** prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione [Le parole "Presidente della Giunta regionale" sono state sostituite dalle parole "Presidente della Regione", ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

2) **Articolo 45**: La Regione, **sentite le popolazioni interessate** [altro caso di referendum consul-

tivo – n.d.a.] può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Le leggi ed i regolamenti sono promulgati dal Presidente della Regione.

APPENDICE

Testo di legge regionale approvata il 7 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XIII LEGISLATURA

Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna 7 marzo 2007.

Partecipazione popolare

- ▶ Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
- ▶ La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa almeno **la metà più uno** degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- ▶ Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

Referendum abrogativo

- ▶ **Quindicimila elettori** o **quattro consigli provinciali** che rappresentino almeno il **cinquanta per cento** della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Referendum propositivo

- ▶ **Quindicimila elettori** possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo. La proposta è presentata al Consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali. Decorso sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta.
- ▶ Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

Referendum consultivo

► **Quindicimila elettori** possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il referendum è valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione può disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati. Possono richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:

a) il **Consiglio regionale**, con propria deliberazione;

b) **un terzo dei consiglieri regionali**.

► Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.



Lo statuto della regione Sardegna e la scuola

Ottenuta l'autonomia, uno dei provvedimenti maggiormente significativi in materia scolastica adottati dalla Sardegna fu la **Legge regionale 9 febbraio 1950, n. 7**, che istituiva un consistente numero di scuole popolari, distribuite per tutta l'Isola. Il successivo 28 giugno, con **L. R. n. 33** fu istituito un *Comitato tecnico regionale per la Pubblica istruzione*, a carattere consultivo, che si occupò soprattutto della ricostruzione e dello sviluppo del sistema dell'istruzione elementare, elaborando un Piano supportato anche da provvedimenti assistenziali a favore delle famiglie. Ma il piano si scontrò contro l'economia locale, fondata ancora in maggior parte sulla pastorizia e su un'agricoltura dai sistemi incredibilmente arretrati, che facevano considerare l'istruzione dei giovanissimi, sin dalla prima infanzia destinati al governo del bestiame o, nel caso delle femmine, alla custodia della casa e dei fratelli più piccoli, come un attentato alla sopravvivenza stessa delle famiglie.

Questa complessa, dolorosa realtà fu testimoniata dallo scrittore **Gavino Ledda** nel romanzo *“Padre padrone”*, pubblicato nel 1975 da Feltrinelli, poi tradotto in un film di altrettanto successo dai fratelli Taviani (1977), nel quale si narra la storia (autobiografica) di un pastorello sardo che, raggiunta l'età dell'obbligo, lascia la custodia delle capre e si presenta a scuola, ma dopo poche settimane viene letteralmente strappato via dalla classe dal padre - figura più che violenta disperata - che urla, alla maestra che gli oppone “l'obbligatorietà dell'istruzione”, che *“la cosa veramente obbligatoria, in Sardegna, è la miseria”*.

“E mio padre venne subito al sodo. I suoi occhi lampeggiarono: ‘Sono venuto a riprendermi il ragazzo. Mi serve per governare le pecore e a custodirle. Il ragazzo è mio. E io sono solo... Non posso lasciare il gregge incustodito quando vengo qui a Siligo a portare il latte in caseificio o a portarmi via le provviste. Io non faccio solo il pastore. Per tirare avanti onestamente e senza derubare il vicino, mi tocca coltivare una parte della tanca a grano *pro su fitto de domo*, per il fabbisogno della casa. Gavino, anche se piccolo, custodirà le pecore mentre io marrerò il grano e poterò la vigna e lavorerò all'olivo...’

(...) Non potei fare altro che piangere e aggrapparmi alla maestra (...). Detti l'ultimo sguardo penetrante a tutta l'aula, quasi me la volessi portare via passando frettolosamente in rassegna tutti i banchi...

‘Coraggio, Gavino’, sussurrò la maestra...”, facendo scomparire pian piano il suo volto sorridente, accostando i battenti della porta.”

(Gavino Ledda, *“Padre Padrone”*, Ed. Feltrinelli, 1975, Milano)

La situazione narrata da Ledda si riferisce al 1944, quando lo scrittore aveva 6 anni. Ma soltanto negli anni Sessanta si riuscì a trovare il consenso politico (e popolare) necessario per varare un *“Piano organico per favorire la rinascita economica e sociale”* dell'Isola. La **Legge nazionale 11 giugno 1962, n. 588** (dotata di uno stanziamento straordinario di 400 miliardi di lire, una cifra colossale per l'epoca) vedeva nell'*istruzione* e nella *formazione professionale e civica* il fondamento della ripresa anche per la Sardegna.



TUTTE LE NORME DI DETTAGLIO CHE SVILUPPANO LE NORME CONTENUTE NELLO STATUTO SOLO IN FORMA SINTETICA SONO PRESENTI NELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 7 MARZO 2007 CHE RIPRODUCIAMO PER INTERO IN CODA ALLO STATUTO STESSO E DI CUI SI RITIENE INDISPENSABILE LA LETTURA



Statuto speciale per la Sardegna.

L.Cost. 26 febbraio 1948 n. 3

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58.

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Articolo 1

La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana [Le parole "dello Stato" sono state sostituite da "della Repubblica" dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2], una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Articolo 2

La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo **Cagliari**.

TITOLO II FUNZIONI DELLA REGIONE

Articolo 3

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa [esclusiva – n.d.a.] nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni² [Lettera così sostituita dall'art. 4, L.Cost. 2 settembre 1993, n. 2 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226];

- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario³ [Lettera così corretta da "Avviso di rettifica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1948, n. 141];
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia ed urbanistica;
- g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
- h) acque minerali e termali;
- i) caccia e pesca;
- l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n) usi civili;
- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali.

Articolo 4

Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie: a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline; b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni; c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria; d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante

opere a carico dello Stato; e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica; f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione; g) assunzione di pubblici servizi; h) assistenza e beneficenza pubblica; i) igiene e sanità pubblica; l) disciplina annonaria; m) pubblici spettacoli.

Articolo 5

Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di *adattare* alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

- a) **istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;**
- b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
- c) antichità e belle arti;
- d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Articolo 6

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

TITOLO III FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO

Articolo 7

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Articolo 8 [Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 13 aprile 1983, n. 122]

Le entrate della regione sono costituite:

- a) dai **7/10** del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
- b) dai **9/10** del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;
- c) dai **5/10** delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

- d) dai **7/10** del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;
- e) dai **9/10** dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
- f) dai **9/10** della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
- g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;
- h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
- i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
- l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
- m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.

Articolo 9

La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

La Regione collabora all'accertamento delle imposte



erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio⁵ [L'art. 2, L. 13 aprile 1983, n. 122 *sostituisce l'originario comma 2 dell'art. 9*].

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. 5 L'art. 2, L. 13 aprile 1983, n. 122 *sostituisce l'originario comma 2 dell'art. 9 con tre commi*.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Articolo 10

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Articolo 11

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Articolo 12

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Saranno istituiti nella Regione punti franchi [I *commi 3 e 4 dell'articolo 12 sono stati abrogati dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122*].

Articolo 13

Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Articolo 14

La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.

I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

TITOLO IV ORGANI DELLA REGIONE

Articolo 15

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso [I *commi 2- 5 sono stati aggiunti dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*].

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regio-

nale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da **1/30** degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Articolo 16

Il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto [*Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. Cost. 9 Maggio 1986, n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1986, n. 111 e successivamente dall'art. 3, L. Cost 31 Gennaio 2001, n. 2*].

Articolo 17

È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento [*Comma così modificato dall'art. 3, L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 3, L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*].

Articolo 18

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il 45° giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica [*Articolo così sostituito dall'art. 2, L. Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1972, n. 63 e successivamente dall'art. 2, L. Cost. 12 aprile 1989, n. 38 (Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1989, n. 879)*].

Articolo 19

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti,

il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 20

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

Articolo 21

Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Articolo 22

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Articolo 23

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

Articolo 24

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Articolo 25

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 26

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

Articolo 27

Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

Articolo 28

L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.



Articolo 29 [Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

Articolo 30

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

Articolo 31

Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

Articolo 32 [Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

Articolo 33

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Articolo 34

Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

Articolo 35

Il Presidente della Regione è il rappresentante del-

la Regione autonoma della Sardegna. Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Articolo 36 [Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

Articolo 37 [Le parole "Presidente della Giunta regionale" sono state sostituite dalle parole "Presidente della Regione", ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

Articolo 38

I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

Articolo 39

L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Articolo 40

I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

Articolo 41

Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione [Il primo comma è stato così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

Articolo 42

Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO V ENTI LOCALI

Articolo 43

Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali [Con la L. 16 luglio 1974, n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1974, n. 304, è stata istituita la provincia di Oristano. Con la L.R. 12 luglio 2001, n. 9, pubblicata nel B.U.R.A.S. 16 luglio 2001, n. 2, parte I e II, sono state istituite le province di Carbonia - Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia - Tempio].

Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.

Articolo 44

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

Articolo 45

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Articolo 46

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VI RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

Articolo 47

Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione [Le parole "Presidente della Giunta regionale" sono state sostituite dalle parole "Presidente della Regione", ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

Articolo 48

Un Rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Articolo 49

Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico.

Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate [Le parole "Presidente della Giunta regionale" sono state sostituite dalle parole "Presidente della Regione", ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

Articolo 50

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale [Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale [Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].



Articolo 51

Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.

Articolo 52

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna. La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

Articolo 53

La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 54

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori [*Comma così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*].

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi [*Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*].

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione [*Le parole "Presidente della Giunta regionale" sono state sostituite dalle parole "Presidente della*

Regione", ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2].

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale [*Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*]. Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione [*L'ultimo comma è stato abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*].

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55

Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda durano fino alla I elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

Articolo 56

Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

Articolo 57

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Articolo 58

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Norme transitorie

Articolo 3, comma 2

Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione é eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione é contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non é altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Articolo 3, comma 3

Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. É proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha con-

seguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. É eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Articolo 3, comma 4

Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.



Norme finali

Articolo 6, comma 3

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XIII LEGISLATURA

Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna.

Testo di legge regionale approvata il 7 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio

Partecipazione popolare

- ▶ Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
- ▶ La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa almeno **la metà più uno** degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- ▶ Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

Referendum abrogativo

- ▶ **Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali** che rappresentino almeno il **cinquanta per cento** della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sul-

le leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Referendum propositivo

- ▶ **Quindicimila elettori** possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo. La proposta è presentata al Consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali. 3. Decorso sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum. 4. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta.
- ▶ Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

Referendum consultivo

- ▶ **Quindicimila elettori** possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il referendum è valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione può disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati. Possono richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:
 - a) il **Consiglio regionale**, con propria deliberazione;
 - b) **un terzo dei consiglieri regionali**.

► Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell'interesse generale del popolo sardo". Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo. La legge stabilisce le modalità con cui Presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al Consiglio regionale i diritti di proprietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso società, nonché le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Il Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

Art. 9 Controllo della spesa

1. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.
2. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.
3. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.

CAPO II

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 10 Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta con-

siglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale è stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità.

2. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio.
5. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.
6. Il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.
7. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al Regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11 Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo del popolo sardo. Esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'amministrazione regionale.
2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.
3. In particolare il Consiglio regionale:
 - a) discute il programma politico di governo e ne verifica l'attuazione;
 - b) approva i bilanci, i rendiconti, gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione



non delegati alla Giunta dalla legge, e le loro variazioni;

c) autorizza, con provvedimenti legislativi, la costituzione o la soppressione e la liquidazione di enti, di agenzie, di altri soggetti giuridici delegati ad esercitare funzioni regionali;

d) approva gli atti di indirizzo generale previsti dalla normativa comunitaria;

e) approva i regolamenti delegati alla Regione da leggi dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

f) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera b);

g) elabora documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione.

4. Il Consiglio regionale esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle leggi.

Art. 12 Nomine

1. Il Consiglio delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che sono riferite ad organismi di garanzia.
2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere alla audizione del nominato.
3. Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

Art. 13 Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazio-

ne degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.

2. Quando la legge prevede clausole valutative, i soggetti attuatori della legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità previste dalla legge stessa ed a fornire la propria collaborazione ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.
3. Il Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno, può, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. E' assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.

Art. 14 Diritto all'informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni, ha diritto ad ottenere dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all'esercizio del mandato, senza obbligo di motivazione e nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 15 Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari

1. Nell'ambito dell'autonomia prevista dall'articolo 10, comma 7, il Consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite. 2. La Giunta regionale su richiesta del Consiglio, predispone relazioni tecniche di supporto per l'esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.

Art. 16 Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio, anche con l'approvazione di uno specifico Statuto delle opposizioni.
2. Il Regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:

- a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività legislativa e del sindacato di controllo;
- b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;
- c) all'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione anche esterna ed una informazione tempestiva e completa;
- d) all'attribuzione delle presidenze ed al funzionamento delle commissioni di vigilanza.

CAPO III PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 17 Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto e assume le funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 18 Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di Vicepresidente; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio nella prima seduta; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;
 - d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;
 - e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio Regolamento interno, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
 - f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
 - g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
 - h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali;

i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell'attività giuridica e normativa della Regione, l'organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale.

L'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definite dalla legge.

2. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, può con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell'atto di nomina sulla base di previsioni di legge.

CAPO IV GIUNTA REGIONALE

Art. 19 Giunta e assessori regionali

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dieci assessori. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della Giunta è data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.
3. In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione della Giunta regionale è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato almeno nella misura del 40 per cento dei componenti.
4. Al Presidente e agli assessori sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

Art. 20 Funzioni della Giunta regionale

1. La legge provvede a determinare il numero, l'articolazione e le competenze nonché l'organizzazione generale degli assessorati.
2. La Giunta regionale:
 - a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;
 - b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;
 - c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento;



- d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l'approvazione;
 - e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;
 - f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
 - g) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al Consiglio o al Presidente della Regione.
3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell'esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

Art. 21 Direzione politica e direzione amministrativa

1. Il Presidente, la Giunta e gli assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all'attuazione.
2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

CAPO V

RAPPORTI FRA CONSIGLIO REGIONALE, PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA

Art. 22 Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché

le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni.
5. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate.

Esse sono discusse in apposita seduta del Consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.

Art. 23 Mozione di censura individuale

1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.
2. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.

CAPO VI

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 24 Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione

1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
 - a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
 - b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
 - c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;

- d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
 - e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
 - f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
 - g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
 - h) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.
2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
 3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
 4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
 5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 25 Cause di ineleggibilità dei consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
 - a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
 - b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
 - c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
 - d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;

e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;

f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;

g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;

h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;

i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell'ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;

l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 24.

Art. 26 Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale:



- a) gli assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra dei tremila abitanti;
 - b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
 - c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
 - d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
 - e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
 - f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
 - g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
 - h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;
 - i) i rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.
2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 24 e 25.
 3. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
 4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.
 5. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall'articolo 27, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 24 e 25 sopravvenute alle elezioni importano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.
 6. Quando esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente, qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge e dall'articolo 17 dello Statuto speciale, è contestata al Presidente della Regione o al consigliere regionale dal Consiglio regionale; all'assessore dalla Consulta di garanzia di cui all'articolo 34.
 7. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute.
 8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7 l'organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare.
 9. Qualora l'interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.
 10. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
 11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
 12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
 13. Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale decade da quella di consigliere.

Art. 27 Altri casi d'incompatibilità

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 26, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, assessore regionale, consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.
2. Col negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.
3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.
4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 34.
5. Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:
 - a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
 - b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
 - c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;
 - d) per tutta la durata dell'accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione

circa l'amministrazione delle azioni o dei beni o delle operazioni della società;

e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dalla Consulta di garanzia, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;

f) qualora nel corso della durata dell'accordo si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dalla Consulta di garanzia;

g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;

h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;

i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte della



Consulta di garanzia, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;

l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;

m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.

Art. 28 Divieti contrattuali

1. Nella vigenza dell'accordo di cui all'articolo 27, la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con l'Amministrazione regionale o agenzie, aziende o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di Presidente della Regione, assessore, consigliere regionale, nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.

Art. 29 Conflitto d'interessi

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.
2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.

CAPO VII

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 30 Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.
2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.
3. La legge regionale disciplina poteri e composizione del Consiglio delle autonomie locali.

TITOLO IV FONTI

Art. 31 Qualità normativa

1. L'attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il Consiglio regionale assicura la qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.
2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.

Art. 32 Procedimento legislativo

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.
2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.
3. Le iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.
4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa

per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.

5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.
6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.
7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il Regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

Art. 33 Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti.
La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie.
2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo Regolamento interno.
3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

TITOLO V ORGANI DI GARANZIA

CAPO I

CONSULTA DI GARANZIA

Art. 34 Consulta di garanzia

1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri di cui due eletti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi, dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum richiesto, dal terzo turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due più votati. Il Consiglio delle autonomie locali nomina un componente con le stesse modalità previste per il Consiglio

regionale. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.
3. I componenti della Consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.
4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.

Art. 35 Funzioni

1. La Consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare:
 - a) esprime parere sulla conformità allo Statuto speciale e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;
 - b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato all'organo che l'ha deliberato, che può nuovamente adottarlo motivando;
 - c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;
 - d) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;



e) contesta ai componenti della Giunta le cause di incompatibilità e decide su di esse ai sensi dell'articolo 26;

f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 28 per il Presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dai medesimi articoli;

g) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della Regione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36 Referendum: disciplina applicabile

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di referendum continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il capo I del titolo II, la legge regionale 17 maggio 1957 n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) e successive modificazioni.

Art. 37 Disposizioni in materia elettorale

1. Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'articolo 10, comma 1, continuano

ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

Art. 38 Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 24 e 25.
3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall'articolo 17 dello Statuto speciale.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dall'istituzione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 34. Con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interessi di cui all'articolo 29.